



COMUNE DI CAPRILE

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICHE.

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PAGANINI Massimo - Presidente	Sì
2. ZANELLO Ilaria - Consigliere	Sì
3. PAGANINI Nando - Consigliere	Sì
4. ZANELLO VELATO Valeria - Consigliere	Sì
5. CURNIS Sebastian - Consigliere	No
6. SCOPEL Samuele - Consigliere	Sì
7. ANGELILLO Giulia - Consigliere	Sì
8. GALVAN Marco - Consigliere	Sì
9. MAZZIA PIOLOT Daniele - Consigliere	No
10. ZULLINO Fabio - Consigliere	No
11. AVOLEDO Daniele - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MAROCCO Dr. PierLuigi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PAGANINI Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 04 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICHE.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 Legge 388/2000 e poi integrato dall'art 27, comma 8 legge 448/2001, il quale prevede che *“Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 maggio 2015 con il quale viene ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30/07/2015;

DATO ATTO che ad opera dell'articolo 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è istituita la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a decorrere dal 1° gennaio 2014, composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali;
- TASI (Tributo per i servizi indivisibili), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI (Tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

la cui disciplina comunale è riassunta nel regolamento approvato con atto consiliare n. 14 del 13/08/2014;

RICHIAMATO l'art. 9-bis, comma 1 del D.L. n.47/2014 il quale dispone che *“a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola*

unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

RITENUTO di modificare quindi l'art. 15 del Regolamento il suddetto articolo, al fine di adeguarlo alla normativa vigente in merito alle disposizioni disposte direttamente dal Legislatore come segue:

1. *Si considerano adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (oltre i 70 anni compiuti) o disabili (con invalidità riconosciuta oltre il 70%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.*
- ~~2. *Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.*~~
2. *Dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";*
3. *Per usufruire delle agevolazioni previste nel presente articolo il contribuente deve presentare, entro il periodo di imposta per il quale si intende beneficiare del trattamento agevolato, la comunicazione tramite apposita modulistica in distribuzione presso l'ufficio tributi.*

PROPONE

1) DI MODIFICARE l'art. 15 del Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.) ad oggetto: "Fattispecie equiparate all'abitazione principale" nel testo di seguito riportato:

ART 15 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. *Si considerano adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (oltre i 70 anni compiuti) o disabili (con invalidità riconosciuta oltre il 70%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.*
- ~~2. *Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.*~~
2. *Dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";*
3. *Per usufruire delle agevolazioni previste nel presente articolo il contribuente deve presentare, entro il periodo di imposta per il quale si intende beneficiare del trattamento agevolato, la comunicazione tramite apposita modulistica in distribuzione presso l'ufficio tributi.*

2) DI DARE ATTO per le motivazioni e i riferimenti normativi in premessa richiamati che la disposta modifica regolamentare si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015;

3) DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito internet comunale;

5) DI STABILIRE che la disposta modifica regolamentare abbia efficacia dalla data di eseguibilità della presente deliberazione.

IL SINDACO
f.to PAGANINI Massimo

Sulla proposta di cui sopra:

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime, in ordine alla regolarità tecnica contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/2000 il seguente parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BOZIO BRALINO Maria Enrica

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta sopra citata;

VISTO che è correlata dai pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000,

CON votazione palese, unanime e favorevole,

DELIBERA

Di approvare, come si approva la sopra riportata proposta di deliberazione intendendo la stessa qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, unanime e favorevole,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : PAGANINI Massimo

Il Segretario Comunale
F.to : MAROCCO Dr. PierLuigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.135/15 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12-ago-2015 al 27-ago-2015 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Caprile, li 12-ago-2015

Il Segretario Comunale
F.to MAROCCO Dr. PierLuigi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 12-ago-2015

Il Segretario Comunale
MAROCCO Dr. PierLuigi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-lug-2015

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Caprile, li

Il Segretario Comunale
MAROCCO Dr. PierLuigi